



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza**

Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitivamente provvedendo nella causa n. [REDACTED] promossa con ricorso ex art. 281 decies cpc e iscritta a ruolo il 5.7.2024 da:

[REDACTED]
con sede in [REDACTED], in persona del rappresentante legale nonché Amministrazione unico [REDACTED], rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto dall'avv. DANIELA AJESE (C.F. JSADNL71C68F8390) del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima in Venezia-Mestre (VE), Via Bruno Maderna n. 7,

ricorrente -attrice

CONTRO

[REDACTED]

resistente -convenuta

conclusioni delle parti:

CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE

Nel Merito:

- accertarsi e dichiararsi la illegittimità della contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi effettuato dalla Banca convenuta sul rapporto di conto corrente bancario n. ██████ oggetto di causa, con apertura di credito in conto, anche successivamente alla data del 30.04.2010 e fino al 31.03.24, oltre che l'illegittimità dell'addebito di commissioni di gestione conto e di spese, di commissioni di massimo scoperto, di ulteriori commissioni e spese anche per l'affidamento, interessi debitori calcolati con applicazione di tassi superiori alla misura legale pro tempore vigente, superiori a quanto previsto dalla Legge 108/96, ovvero alla misura di cui all'art. 117 TUB, ed ottenuti facendo ricorso alla antergazione e postergazione delle valute, per tutti i motivi dedotti;

- previa rideterminazione del saldo effettivo del conto corrente n. ██████ oggetto di causa, partendo da un saldo ricostruito, al 30.04.2010, di euro (+) 164.227,77, così come accertato dal Tribunale Ordinario di Padova con sentenza definitiva n. ██████, rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti, ricalcolando il saldo del rapporto per cui è causa, anche in considerazione delle ulteriori irregolarità denunciate in premesse o che dovessero essere riscontrate in corso di causa, previa eliminazione delle somme addebitate sine titolo dalla data del 30.04.2010 a titolo di interessi anatocistici non dovuti, di interessi ultralegali, usurari, commissioni e spese di gestione conto, di commissioni di massimo scoperto e di ulteriori commissioni e spese anche per l'affidamento ed a qualunque altro titolo non dovute, riconducendo le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca con conseguente accredito in favore della società attrice degli interessi creditori a far data dal 30.04.2010, il tutto tenuto conto di quanto sancito nel suddetto provvedimento e di quanto dedotto in atti;

-Accertato che la ricorrente ha esercitato legittimamente il proprio diritto di recesso dal rapporto di conto corrente bancario n. ██████ oggetto di causa avendo richiesto la chiusura del conto con missava pec del 26.01.24, ordinare alla Banca resistente la chiusura di detto conto corrente e per effetto di quanto sopra condannarsi l'istituto di credito al pagamento in favore della società attrice delle somme addebitate indebitamente in corso di rapporto e dalla correntista pagate, come descritte in atti, e in generale al pagamento della somma che risulterà a credito della correntista alla chiusura del conto, per la somma che sarà accertata e determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, da maggiorarsi degli interessi al tasso di cui al quinto comma dell'art. 1284 c.c. dal deposito del ricorso e fino al saldo, per tutti i motivi dedotti;

- previo accertamento delle condotte illegittime poste in essere dall'istituto di credito convenuto, come meglio descritte in atti, anche in considerazione della violazione dei principi di buona fede e lealtà contrattuale da parte dell'istituto di credito, nonché di errata ed illegittima segnalazione/esposizione in centrale rischi, condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla società attrice ██████ per effetto non solo degli illegittimi addebiti, ma anche per

l'omessa rettifica, più volte richiesta, del saldo relativo al rapporto di conto corrente n. [REDACTED] e ciò nonostante quanto sancito dalla sentenza n. [REDACTED] del Tribunale Ordinario di Padova passata in giudicato, nella misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

ordinare a [REDACTED] la immediata cancellazione della segnalazione/evidenza negativa presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, sia presso ogni altro sistema informativo centralizzato di rilevazione dei rischi creditizi, e, comunque, disporre ogni altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze del caso, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi come meglio dedotti in atti;

- condannare la resistente, al pagamento di una somma di denaro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614-bis, c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento oltre il settimo dalla notifica della sentenza di accoglimento.

- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, con richiesta di distrazione delle spese legali in favore del procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario.

In Via Istruttoria:

- disporsi CTU contabile volta a rideterminare il saldo effettivo del conto corrente n. [REDACTED], partendo da un saldo ricostruito, al 30.04.2010, di euro (+) 164.227,77, tenuto conto di quanto stabilito dal Tribunale Ordinario di Padova con sentenza definitiva n. [REDACTED] (cfr. Doc. 03 già cit.) pertanto con quantificazione delle somme illegittimamente addebitate a parte ricorrente per tutte le causali esposte in atti, in applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. ed applicando il tasso previsto dall'articolo 117, n. 7, T.U.B. e con eliminazione delle commissioni e spese anche per l'affidamento, e di tutte le somme e competenze di gestione conto e/o a vario titolo addebitate in corso di rapporto e non contrattualmente previste e riconducendo le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca ovvero applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. il tutto fino al 31.03.24;

-ordinare alla Banca convenuta ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio di copia degli estratti conto, degli scalari e foglio liquidazione competenze del conto corrente n. [REDACTED] oggetto di causa dal 01.04.24 al 30.06.24;'

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA

Nel merito

1. Accertarsi e dichiararsi l'estinzione per prescrizione del diritto di [REDACTED] alla restituzione delle competenze addebitate e pagate sul c/c [REDACTED] dal 1/05/2010 al 26/01/2014.

2. Accertarsi e dichiararsi l'estinzione per prescrizione del diritto di [REDACTED] all'accredito in conto/pagamento di interessi creditori maturati dal 1/05/2010 al 26/01/2019.

3. In ipotesi di accoglimento della domanda attorea di accertamento della illegittimità della capitalizzazione periodica degli interessi passivi, accertarsi e dichiararsi, conseguentemente, che non sussiste neppure il diritto di [REDACTED] alla capitalizzazione, nel corso del rapporto, degli interessi a credito della correntista.

4. Rigettarsi le domande attoree, per i motivi esposti.

In via istruttoria

5. Con riguardo alla CTU contabile, volta a rideterminare il saldo finale del c/c [REDACTED], si chiede che il Giudice consideri che, all'esito del giudizio definito con sentenza Trib. Padova n. [REDACTED], le uniche voci di addebito di interessi, commissioni e spese che non risultano validamente pattuite sono quelle descritte come "Recupero spese e/o commissioni" e che le CIV sono state pattuite con contratto del 28/07/2017.

Si chiede, inoltre, che, per effetto dell'eccezione di prescrizione sollevata da Banca [REDACTED], il Giudice disponga che non siano espunte dal saldo ricalcolato le competenze addebitate in conto corrente in presenza di un saldo a credito della correntista nel periodo compreso tra il 1/05/2010 e il 26/01/2014 e che non siano accreditati gli ulteriori interessi creditori (non inclusi dalla Banca nel saldo) maturati dal 1/05/2010 al 26/01/2019.

Si chiede, infine, che, ove il Giudice ritenesse fondata la contestazione di [REDACTED] in merito all'illegittimità della capitalizzazione periodica degli interessi passivi, disponga nel quesito che sia parimenti esclusa la capitalizzazione degli interessi creditori.

In ogni caso

6. Spese e compensi di lite interamente rifusi.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
(ART.132 C.P.C.)**

Col ricorso in epigrafe indicato [REDACTED] premesso di intrattenere con la [REDACTED] il rapporto di conto corrente n. [REDACTED] (già [REDACTED] e prima ancora n. [REDACTED]) acceso presso la filiale di [REDACTED] nell'ambito del quale le erano state concesse in passato alcune aperture di credito nonché l'anticipazione su fatture sul conto anticipi n. [REDACTED], esponeva che;

- con lettera del 19.04.2010, avvedutasi dell'addebito illegittimo sui propri conti di poste a vario titolo nel corso degli anni, aveva costituito in mora l'istituto di credito chiedendo allo stesso la restituzione delle somme indebite per avere:

capitalizzato periodicamente gli interessi a debito anche in assenza di una specifica ed idonea pattuizione; applicato un tasso di interesse debitore superiore a quello legale nonché superiore alla misura di cui all'art. 117, n. 7, lett. a) del d.lgs. 385/93 (c.d. TUB) e, comunque, tassi di interesse passivi non contrattualmente pattuiti; applicato commissioni di massimo scoperto ed altre spese e commissioni non contrattualmente pattuite;

che con ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.* depositato in data 12 ottobre 2010 aveva convenuto in giudizio [REDACTED] avanti il Tribunale di Padova e sulla base delle premesse di cui sopra chiedeva l'accertamento della nullità delle clausole sulla contabilizzazione trimestrale e , previa rideterminazione dei saldi, la condanna della controparte alla restituzione degli indebiti ;

- che la Banca eccepeva la prescrizione per i pagamenti eseguiti nei dieci anni anteriori alla richiesta di restituzione e, nel merito, l'infondatezza delle domande tutte;

- che la causa ([REDACTED]) veniva decisa con sentenza n. [REDACTED], pubblicata il 28.07.2015 dal Tribunale di Padova con il seguente dispositivo:

“rigetta l'eccezione di prescrizione;

accerta le nullità e illegittimità degli addebiti per le causali di cui in narrativa, accerta che il saldo del conto corrente n. [REDACTED] già [REDACTED] e prima ancora [REDACTED] intestato a [REDACTED] alla data del 30.4.2010 è pari a € 164.227,77 a favore del correntista;

dichiara inammissibile la domanda di ripetizione;

condanna la convenuta [REDACTED] spa a pagare a [REDACTED] le spese di lite che liquida in € 13.430,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, Cpa e 15% di rimborso spese, ed € 593,00 per spese esenti. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu” (Doc. 03).

-che contro tale decisione la [REDACTED] proponeva appello innanzi la Corte D'Appello di Venezia [REDACTED] sulla base di cinque motivi: 1) vizio di ultrapetizione; 2) inammissibilità dell'accertamento del saldo rapporto ancora in essere; 3) insussistenza interesse ad agire per accertamento saldo “intermedio” ovvero a conto ancora in essere; 4) validità della commissione di massimo scoperto; 5) ingiustizia della condanna alle spese, che avrebbero quantomeno dovuto essere compensate

- che [REDACTED] si costituiva e proponeva in via incidentale, parziale impugnazione della sentenza;

-che con sentenza n. [REDACTED], pubblicata il 20.05.2019, R.G. n. [REDACTED], la Corte D'Appello di Venezia così decideva:

“1) respinge sia l'appello principale sia l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;

2) compensa le spese processuali del presente grado di giudizio;

3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto”

- che la banca proponeva impugnazione avanti la Suprema Corte di Cassazione con ricorso notificato il 22.07.2019 fondato su sette motivi: 1) omesso esame di un motivo di appello (art. 360, c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all'art. 112 c.p.c.); 2) difetto assoluto di motivazione in merito al motivo di appello afferente le statuizioni

nell'esecuzione del provvedimento oltre il settimo dalla notifica della sentenza di accoglimento.

Parte convenuta, costituitasi, contestava la consulenza tecnica di parte allegata dalla ricorrente ed eccepiva :

A) la prescrizione del diritto di ripetere le competenze pagate in data anteriore al 26/01/2014 atteso che solo con la lettera del 26/01/2024, ██████████ am aveva chiesto per la prima volta la restituzione delle competenze indebite annote sul /c ██████████

B) la prescrizione del diritto di ██████████ al pagamento di interessi maturati in data anteriore al 26/01/2019 atteso che la richiesta di riconoscimento degli interessi corrispettivi, non annotati in conto, e quindi non compresi nel saldo apparente, costituisce una domanda autonoma, sottoposta a prescrizione quinquennale, fissata dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., che non poteva trovare accoglimento quanto agli interessi che avrebbero dovuto essere accreditati dal 01/05/2010 sino al 26/01/2019, il diritto al pagamento dei quali si era estinto per prescrizione;

C) la sussistenza di valide previsioni contrattuali su interessi, commissioni e spese addebitati, anche successive al 30/04/2010;

D) l'insussistenza di profili di inadempimento contrattuale e di condotte illegittime ovvero contrarie a buona fede atteso che la sentenza del Tribunale di Padova ██████████, passata in giudicato il 7/11/2023 non contiene alcuna statuizione di condanna ad un *dare* ovvero ad un *facere*, ma il mero accertamento del saldo (intermedio) del c/c ██████████ al 30/04/2010; quanto alla segnalazione presso la Centrale Rischi, l'apertura di credito in conto corrente concessa alla ██████████ (affidamento per cassa di € 30.000) era correttamente segnalata evidenziando, tra l'altro, che si tratta di rapporto contestato (cfr. doc. 14 della ricorrente), e il danno lamentato dalla ricorrente non era stato in alcun modo circostanziato né documentato. La convenuta formulava pertanto le conclusioni sopra epigrafate.

Nel corso della fase istruttoria veniva disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio affidata al ██████████, sul seguente quesito : “ *letti atti e documenti di causa, riesamini il CTU il rapporto di conto n. ██████████ anche per il periodo successivo al 30/04/2010 e calcoli il saldo attuale, basandosi sul saldo accertato alla data del 30/04/2010 in € 164.227,77 a favore del correntista, e facendo applicazione dei criteri sanciti dalla sentenza definitiva tra le parti; nel caso di saldo a credito del correntista calcoli altresì gli interessi ex art. 1284 co.IV allo stesso spettanti dalla data della domanda giudiziale; tenti la conciliazione delle parti*”.

La causa veniva infine trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione atteso che l'attrice ha chiesto la ripetizione delle somme indebitamente pagate a qualsiasi titolo alla banca sin dal ricorso ex art. 702 bis depositato il 12.10.2010 avanti al Tribunale di Padova,

(doc. 1 attoreo.sub A ed F;“condannarsi la convenuta alla restituzione delle somme trattenute sine titulo dalla data di apertura dei rapporti a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultralegali, usurari, di commissioni di massimo scoperto, di interessi maturati illegittimamente per effetto della antergazione o postergazione delle date di versamento ed incasso titoli, ed a qualunque altro titolo non dovute, nella misura che sarà accertata in corso di causa, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati dal dovuto al saldo.”), ricorso nel quale, peraltro, si dava atto che analoga precedente istanza era stata rigettata dalla banca con missiva del 19.4.2010. La sentenza di primo grado aveva già rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca (“La banca ha sollevato l’eccezione di prescrizione con riferimento ai pagamenti eseguiti in data anteriore all’8.4.2000 (dieci anni anteriori alla richiesta di restituzione di cui alla lettera del 23.3.2010) deducendo che il conto corrente in esame è ancora aperto e che nessun pagamento del saldo passivo è stato effettuato e che nessun superamento del limite dell’affidamento vi è mai stato in corso di rapporto. Tali affermazioni non sono contestate da parte attrice. Ne consegue, in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella pronuncia a SS. UU. n. 24418 del 2010, che nessuna prescrizione può essere invocata. La prescrizione non risulta altresì invocabile alla luce di quanto dedotto a pagina 2 della memoria n. 3 della convenuta, secondo cui la società si è sempre mantenuta nei limiti dell’affidamento concesso e quindi nessun pagamento solutorio vi sarebbe comunque stato. L’eccezione di prescrizione è pertanto infondata.”)La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’Appello, anche richiamando Cass. civ. 5 settembre 2018, n. 21646: “in tema di conto corrente bancario, l’assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l’interesse di questi all’accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell’entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concessogli e nella riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”. La pendenza del processo sino all’ordinanza della Corte di Cassazione in data 6.11.2023, che ha reso definitiva la decisione del Tribunale di Padova, ha determinato la sospensione della prescrizione, poi nuovamente interrotta dalla richiesta del 26/01/2024 e dal ricorso introduttivo della presente causa.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio , previa accurata indagine svolta nel pieno contraddittorio delle parti, dei loro difensori e dei Consulenti Tecnici di Parte, secondo indiscussi criteri tecnico scientifici, ha concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici.

Il CTU ha altresì esaminato le osservazioni delle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente della bontà delle sue conclusioni finali. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “Il giudice del merito,

quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.

(Cass.Sez. 1, Sentenza n. [282](#) del 09/01/2009 ;

Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. [1815](#) del 02/02/2015)

Il CTU è stato chiamato a ricostruire il rapporto dare-avere tra le parti mediante la rideterminazione del saldo del c/c n. [REDACTED] intestato a [REDACTED] ed intrattenuto con [REDACTED] ora [REDACTED] per il periodo successivo al 30.04.2010, attenendosi ai criteri disposti nella causa R.G. [REDACTED] promossa da [REDACTED] contro [REDACTED] innanzi al Tribunale di Padova , come visto ritenuti corretti sia dalla Corte d'Appello sia dalla Suprema Corte di Cassazione, e partendo dal saldo di € 164.227,77 a favore del correntista ricalcolato nell'ambito del predetto giudizio al 30.04.2010. Sulla base dei predetti criteri il CTU ha determinato il nuovo corretto saldo del conto corrente oggetto d'indagine alla data dell'ultimo estratto conto depositato a fascicolo (31.03.2024) in € 185.856,01 a favore del correntista. Il CTU ha proceduto altresì a calcolare gli interessi attivi allo stesso spettanti, al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. (saggio legale), dalla data della domanda giudiziale alla data prevista per il deposito della C.T.U. (17.04.2025) giungendo al risultato di un saldo attivo a favore del correntista di complessivi € 189.237,06. La parte convenuta deve essere quindi condannata alla chiusura del conto e a pagare alla ricorrente la somma di euro 189.237,06, oltre agli interessi successivi dal 17.04.2025 al saldo effettivo . Infatti la chiusura del conto, costituisce diritto potestativo del correntista ai sensi dell'art. 120-bis TUB (*Recesso 1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese.*) e dell'art.1855 c.c. e tale diritto è stato correttamente esercitato dalla correntista con la missiva via PEC del 26.1.2024. Va accolta altresì la domanda tesa alla cancellazione delle segnalazioni o evidenza negative presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, o altro sistema informativo centralizzato di rilevazione dei rischi creditizi, atteso che, come appurato con la forza del giudicato, il saldo è ed era attivo in favore della parte attrice. Quest'ultima non ha tuttavia, allegato in modo preciso i danni che le sarebbero derivati da tali segnalazioni, per cui appare impossibile procedere ad una condanna risarcitoria , anche se in via equitativa. Parte attrice ha chiesto anche "*condannare la resistente, al pagamento di una somma di denaro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614-bis, c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento oltre il settimo dalla notifica della sentenza di accoglimento*", domanda accoglibile solo quanto agli obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, quindi limitatamente alla

chiusura del conto e alla cancellazione delle segnalazioni, e la somma dovuta pro die, in caso di inadempimento, appare congruamente quantificabile in euro [REDACTED] al giorno. Il regolamento delle spese di lite e di CTU segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:

- 1) accertato il giusto saldo del conto corrente, e il legittimo esercizio da parte della ricorrente [REDACTED] del diritto di recesso dal rapporto di conto corrente bancario n. [REDACTED], ordina alla Banca resistente [REDACTED] la chiusura di detto conto corrente e la cancellazione delle segnalazioni/evidenze negative presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia o altro sistema informativo centralizzato di rilevazione dei rischi creditizi;
- 2) condanna [REDACTED] a pagare a [REDACTED] la somma di euro 189.237,06, oltre agli interessi ex art. 1284 co. IV cc dal 17.04.2025 al saldo effettivo;
- 3) visto l'art. 614 bis cpc fissa a carico della resistente [REDACTED] per il caso di inottemperanza agli ordini di cui al capo 1), per ogni giorno di ritardo oltre il settimo dalla notifica della sentenza, il pagamento della somma di euro [REDACTED];
- 4) condanna la convenuta [REDACTED] a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 4446,00 per anticipazioni e spese di CTP ed euro [REDACTED] per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, e pone le spese della CTU, già liquidata, definitivamente a carico di parte convenuta [REDACTED] con distrazione delle spese legali in favore del procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario.

Così deciso in Vicenza il 19.1.2026

Il giudice
Dr. Eloisa Pesenti